

**RICORSO PER AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI UN CONTO
CORRENTE NELL'INTERESSE DEL MINORE**

**AL SIG. GIUDICE TUTELARE
presso il TRIBUNALE di CALTANISSETTA**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

padre / madre esercente la potestà e legale rappresentante del/della
minore _____

nato/a a _____ il _____ residenti
in _____ Via _____

ESPONE ALLA S.V. QUANTO SEGUE

- Il/la minore è titolare della pensione di invalidità civile e/o indennità di accompagnamento erogate dall'INPS e riscossi presso la Banca / l'Ufficio Postale di _____ ,
- Poiché, secondo le norme vigenti, le stesse non potranno più essere pagate in contanti se superano l'importo di Euro mille

CHIEDE

alla S.V. di essere autorizzato _____ all'apertura di un conto corrente presso la Banca/l'Ufficio Postale di _____ sul quale accreditare le indennità di cui sopra e autorizzare al prelievo dei relativi importi per il mantenimento e la cura del/della minore.

Caltanissetta li _____

Firma

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE – UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

In riferimento alle istanze depositate presso la Cancelleria di questo Ufficio aventi ad oggetto l'autorizzazione, da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a riscuotere i ratei mensili di **indennità di frequenza** e di **indennità di accompagnamento** spettanti ai Figli minori disabili nonché te eventuali somme arretrate, si ritiene opportuno segnalare clic:

- 1) Non deve ritenersi soggetta ad autorizzazione del Giudice Tutelare la riscossione di somme a scadenza periodica, non costituenti provento di lavoro del minore quali, appunto, l'indennità di frequenza o l'indennità di accompagnamento, in quanto il termine "capitali" contenuto nella disposizione di cui all'art. 320 c.c. deve intendersi riferito a somme versate "una tantum" e destinate, di conseguenza, a produrre frutti nel lungo periodo;
- 2) le somme erogate periodicamente, a titolo di indennità di frequenza o di indennità di accompagnamento sono, invece, destinate per loro natura a essere direttamente utilizzate dall'esercente la potestà per l'assistenza e la cura del minore portatore di *handicap* e non sono soggette a prescrizioni sul reimpiego da parte del **G.T.**, dovendo dunque essere lasciate nella disponibilità dei genitori per la realizzazione delle finalità stabilite dalla legislazione (frequenza di corsi scolastici o eli formazione o svolgimento di trattamenti terapeutici o riabilitativi, assistenza di un accompagnatore), fatta solo salva la loro responsabilità circa il corretto utilizzo;
- 3) le esposte considerazioni devono essere estese anche all'ipotesi in cui i genitori del minore debbano riscuotere i ratei arretrati dell'indennità di frequenza, posto che la natura giuridica di detta indennità non muta in relazione alle concrete modalità di erogazione o alla tempestività della stessa.
- 4) il rappresentante può compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell'obiettivo finale (Cass. civ., sez. I. 13 maggio 2011 n. 10654 *) e, dunque, in particolare, il rappresentante medesimo gode della facoltà di compiere ogni atto successivo fisiologicamente connesso alla percezione degli importi periodici, senza necessità di un intervento giudiziale.

**Sez. 1, Sentenza n. 10654 del 13/05/2011 (Rv. 618036)*

Presidente: Rovelli LA. *Estensore:* Dogliotti M. *Relatore:* Dogliotti M. *P.M.* Golia A. *(Conf.)*

Il genitore, autorizzato dal tribunale ai sensi dell'art. 320, quinto comma, cod. civ., alla continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale del minore, può compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche i singoli atti strettamente collegati a tale esercizio, stante il carattere dinamico dell'impresa e la necessità di assumere decisioni pronte e tempestive, le quali sarebbero gravemente ostacolate, o addirittura paralizzate qualora, per ogni singolo atto, occorresse rivolgersi all'autorità giudiziaria, pertanto, non necessita di previa autorizzazione la stipula del contratto di apertura di credito bancario, essendo strumento fondamentale e presupposto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, la quale non potrebbe svolgersi senza i fondi necessari. E, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 320, quinto comma, cod. civ., sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., per violazione del principio di uguaglianza tra minore esercente e minore non esercente un'attività commerciale, dal momento che nel primo caso è prevista dalla legge una duplice autorizzazione (provvisoria da parte del giudice tutelare, definitiva da parte del tribunale in composizione collegiale che, in detta sede, può controllare e valutare l'attività svolta dopo la prima autorizzazione) e che, in forza dell'art. 334 cod. civ., in ipotesi di cattiva amministrazione del patrimonio del minore, il tribunale per i minorenni può stabilire condizioni e prescrizioni ai genitori e, nei casi più gravi, rimuovere entrambi o uno di essi dall'amministrazione, come pure il curatore speciale esercente l'impresa.

Informazioni Utili

1. Il ricorso si presenta unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, presso la cancelleria Civile della Volontaria Giurisdizione ubicata al terzo piano alla stanza 336 dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 13.30;
2. È necessario allegare la ricevuta del pagamento telematico dei diritti di cancelleria di **euro 27,00**;

N.B. Per il pagamento telematico sopra indicato è possibile consultare il vademecum scaricabile dal **sito internet del Tribunale di Caltanissetta**.